



08.09/005574-01
DIRA41000 - 2015/11

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI NUOVA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE MONGIA AD USO
ENERGETICO NEL COMUNE DI VIOLA, LOCALITA' PALLAREA (POTENZA INFERIORE A 1000
KW).
PROPONENTE: MONDO ENERGIA S.R.L., VIA MONTEBELLO 17 - 10064 PINEROLO.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 18 novembre 2011 con prot. n. 105574, del Sig. Dario Ughetto in qualità di legale rappresentante della ditta MONDO ENERGIA S.r.l., Via Montebello, 17 – 10064 Pinerolo, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 18/11/2011. Sul BURP n. 49 del 7 / 12 / 2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica dal Torrente Mongia in Comune di Viola, in Località Pallarea alla quota di 821,80 m s.l.m..

La derivazione sarà attuata mediante una traversa a trappola che verrà convogliata tramite una condotta di adduzione, all'interno di una camera di carico parzialmente interrata. Da quest'ultima partirà la condotta forzata in acciaio interamente interrata fino al fabbricato della centrale che sarà realizzato nei pressi della località Pallarea, sulla sinistra orografica del Torrente Mongia, poco più a monte del ponte della località Molino. La restituzione avverrà in un piccolo rio, affluente di sinistra del Torrente Mongia, ad una quota di 654,09 m s.l.m.. Il salto nominale previsto per la derivazione in oggetto sarà pari a 166,0 m e la portata media nominale derivata sarà pari a 135 l/s e massima di 548 l/s in tal modo la potenza media nominale sarà pari a 219,7 kW mentre la potenza massima nominale sarà pari a 891,8 kW.

In data 17 gennaio 2012 si era riunita la 1^a Conferenza dei Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto. In esito a detta Conferenza istruttoria erano state richieste al proponente – con nota prot. n. 7585 del 26.01.2012 - integrazioni documentali al progetto presentato.

Con nota prot. 37340 del 23.04.2012 il proponente ha richiesto proroga per il deposito delle suddette integrazioni, accolta da questa Autorità competente con nota prot. n. 38877 del 27.04.2012, stabilendo il termine di consegna con il 26 maggio 2012.

In data 25.05.2012, il proponente ha depositato le integrazioni necessarie al proseguimento del procedimento e con nota prot. n. 53696 del 08.06.2012, l'Ufficio VIA ha provveduto a inviare in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento le integrazioni.

Con gli elaborati integrativi il progetto originario risulta così modificato:

- l'opera di restituzione viene posizionata alla quota di 712 m. s.l.m. (900 m a monte rispetto a quella del progetto originario);
- spostamento dell'opera di presa alla quota di 1209.60 m. s.l.m. (quasi 2 km a monte rispetto al progetto originario);
- lunghezza della condotta interrata: 3250 m (1500 m più lunga rispetto alla previsione del progetto originario);
- tratto sotteso: 2900 m (rispetto ai 1900 m del progetto originario).

In data 24 luglio 2014 l'Ufficio Acque ha comunicato la conclusione della procedura ex D.P.G.R. n. 10/r-2003 e s.m.i. (aggiornato con D.P.G.R. n. 1/r-2014), permettendo così la convocazione della Conferenza di Servizi conclusiva del 9 ottobre 2014.

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emerso che l'intervento, così come proposto, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale né le connesse autorizzazioni poiché modifica sensibilmente ed in modo irreversibile un ambito montano connotato da elevata naturalità ed integrità ambientale, da alto valore ed interesse paesaggistico e, al contempo, con evidenti caratteristiche di elevata pericolosità geomorfologica.

All'interno di un bilancio di compatibilità, non risultano giustificati la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione energetica così come proposto e localizzato, a fronte dell'attendibile stravolgimento paesaggistico-ambientale che ne deriverebbe.

Inoltre, nella Conferenza medesima è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. parere negativo da parte di **Autorità di Bacino del Fiume Po** sulla base delle motivazioni di cui alla nota prot. n. 24630 del 13.03.2014, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).
2. parere della **Direzione Regionale Ambiente** con nota prot. n. 12228 del 20.11.2013 in cui si evidenzia di non ritenere opportuno procedere all'autorizzazione del progetto in discussione; tale nota si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**).
3. **Parere negativo**, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., ai soli fini del giudizio di compatibilità ambientale, espresso in Conferenza dal **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave**, per le ragioni dettagliate nella relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).
4. **Parere negativo**, ai sensi del D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R, circa il rilascio della concessione a derivare, espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**).

Da parte dei soggetti interessati alla procedura risultano inoltre pervenuti i seguenti pareri e le seguenti note di richiesta chiarimento:

- parere del **Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo** formulato, ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 9 Norme di Attuazione del PAI, in senso favorevole con le prescrizioni dettagliate nella nota prot. 2797 del 12.01.2011.
- Parere favorevole conclusivo da parte di **ENEL Distribuzione** con nota prot. n. 8405 del 30.01.2012.
- Nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota prot. n. 16124 del 20.02.2012.
- Nota prot. n. 58963 del 26.06.2012 da parte della **Soprintendenza per i Beni Archeologici** di parere favorevole alla realizzazione dell'impianto previa esecuzione di un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006 da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori.
- Nulla contro da parte del **Comando Regione Militare Nord** con nota prot. n. 82411 del 20.09.2012.
- Nulla osta dell'**Aeronautica Militare** con nota prot. n. 20712 del 02.03.2012.
- Nulla osta da parte di **TERNA** con nota prot. n. 18073 del 23.02.2012.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (reso con nota prot. di ricevimento n. 96716 del 09.10.2014), operata – ai fini della decisione finale- la valutazione e la comparazione tra la necessità di salvaguardia degli interessi ambientali e l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che nella procedura di VIA rivestono gli interessi ambientali, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, passibili di determinare squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto, in quanto:

a) In merito alla qualità del corpo idrico

Il tratto di torrente Mongia interessato dalla derivazione rientra nella I Classe di Qualità (ELEVATO) ed è stato individuato come potenziale **sito di riferimento** (ai sensi del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 56 del 14.04.2009), ovvero area con pressioni poco significative all'interno della quale i corpi idrici possono essere considerati in condizione di sostanziale naturalità. Il sito d'intervento, pertanto, come esplicitamente indicato da parte di Autorità di Bacino (**Allegato 1**), dev'essere oggetto di massima tutela e non può essere consentito alcun intervento antropico che ne possa deteriorare lo stato attuale, mentre –sulla base degli apporti istruttori di ARPA e della Direzione Regionale Ambiente (**Allegato 2**), le opere in progetto sono da ritenersi suscettibili di determinare l'alterazione della comunità biologica presente poiché determinano l'alterazione del deflusso ed inevitabili modifiche morfologiche che renderebbero di fatto inutilizzabile il tratto di torrente quale riferimento per la classificazione degli altri corpi idrici di medesima tipologia.

b) In merito alla localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

Dall'istruttoria effettuata sul progetto presentato è emerso che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, andrebbe a modificare e trasformare, alterandole negativamente ed in modo irreversibile, porzioni di territorio ricomprese in un contesto montano con evidenti caratteristiche di elevata pericolosità geomorfologica e –al contempo- di notevole qualità ambientale.

In particolare, il tracciato della condotta incide negativamente su porzioni di versante interessate da movimenti franosi di tipo complesso in stato di quiescenza ed attività.

Il manufatto denominato "camera di carico", così come risultante a progetto, deve essere protetto con blocchi da scogliera cementati verso il rio, ovvero con un setto antiscazzamento adeguatamente dimensionato ed approfondito. Tali opere, sebbene necessarie ai fini della funzionalità dell'opera stessa, alla luce di quanto occorso durante l'evento alluvionale del 1994 in esito alla presenza del guado esistente sul rio anonimo posto immediatamente a monte, incidono tuttavia negativamente sulla dinamica fluviale, costituendo di fatto dei fattori incompatibili di interferenza antropica.

Le stesse considerazioni valgono per il punto di restituzione (zona della centrale di produzione), laddove gli interventi previsti, sebbene complessivamente necessari per la funzionalità delle opere a progetto, incidono negativamente sulla componente suolo e geologia, provocando un'alterazione dei luoghi incompatibile, tra l'altro, con la presenza di un dissesto in stato di quiescenza.

Inoltre, l'area prescelta per le operazioni in progetto è caratterizzata dalla presenza di zona boscata con tipologie forestali riconducibile ad habitat Natura 2000 (faggeta mesotrofica e acero - tiglio - frassineto); presenta dunque elevata qualità ambientale, elemento come già detto tutelato dalla normativa vigente ed anche dall'art. 16 e 14 del P.P.R..

La realizzazione dell'impianto e delle opere connesse non sono pertanto autorizzabili ai sensi della l.r. 45/89 e s.m.i., perché la tendenza all'instabilità geomorfologica delle aree è rilevante ed il progetto, se realizzato, determinerebbe un peggioramento dell'equilibrio idrogeologico generale.

c) In merito alla sottrazione di risorsa idrica ed al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito

- Dall'istruttoria effettuata è emerso che l'impianto idroelettrico proposto sottende un cospicuo tratto del torrente Mongia, attualmente esente da derivazioni (circa 2900 metri), che determinerebbe un indice di sfruttamento d'asta abbastanza elevato; con l'attuazione del progetto, infatti, detto indice passerebbe dallo 0% al 16.8% e -considerando l'asta di pertinenza del Comune di Viola- dallo 0% al 40.5%;
- la portata massima di 207 l/s risulta presente in alveo per circa 30 giorni all'anno usando i dati ricostruiti dal proponente; di conseguenza, per i restanti 335 giorni, il regime idrico alla presa risulta appiattito sui valori del DMV previsto.

Si osserva inoltre che:

- il progetto proposto influisce sia "sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico" sia sul "rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati", dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, risultando quindi incompatibile con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- in particolare, per il caso di specie, tale obiettivo risulta essere ancora più restrittivo, in quanto coincide con il mantenimento dello stato attuale che risulta essere elevato (art. 76, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) e quindi ancor più difficilmente raggiungibile con la realizzazione di un nuovo impianto;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'art. 77, comma 10bis) "consente il deterioramento di un corpo idrico dallo stato elevato allo stato buono solo a fronte di un prioritario interesse pubblico, per

cui i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento di tale obiettivo, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile”; tale presupposto non risulta sussistere per il caso di specie in quanto:

- la realizzazione del nuovo impianto, che comporta la sottensione di un tratto di circa 2900 metri din uno dei pochi corsi d'acqua della Provincia di Cuneo attualmente esente da derivazioni e che –anche per questo- ancora mantiene un elevato grado di naturalità, consentirebbe una produzione di soli 1392 MWh, con una potenza nominale media annua di 207 kW ed un rapporto tra energia producibile e tratto sotteso molto basso, pari a soli 0.48 MWh/m. Tale produzione energetica, già di per sé poco significativa, risulta ancor più irrilevante se rapportata all'attendibile impatto ambientale sul territorio, alla negativa incidenza a carico delle caratteristiche quali-quantitative del corpo idrico nonché all'incremento del rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il torrente Mongia. L'impianto, quindi, appare non fornire un *“significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico”*, secondo quanto indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., si forniscono le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini dell'assenso:

- in considerazione dell'elevato valore paesaggistico-ambientale dei luoghi, deve essere individuata una diversa collocazione dell'impianto e delle opere connesse, rilocalizzandoli in una zona paesaggisticamente meno sensibile, nonché con morfologia ed orografia più adeguate;
- il nuovo progetto, delocalizzato, dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio all'area proposta come sito d'intervento, prevedendo pertanto tutte le opere necessarie ed efficaci di mitigazione e compensazione, finalizzate a garantire al meglio la conservazione delle componenti ambientali nello stato ante operam.

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 100506 del 20.10.2014, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i..
- é stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Richiamata la normativa di legge n. 190 del 06.11.2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Visto:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;

- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 17 gennaio 2012 e del 9 ottobre 2014, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Visti i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, comunicati al proponente con nota provinciale prot. n. 100506 del 20.10.2014.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
 2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Giulian, nel Comune di Oncino, presentato da parte della ditta MONDO ENERGIA S.r.l., Via Montebello, 17 – 10064 Pinerolo, per le motivazioni illustrate alle lettere a), b) e c) delle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 100506 del 20.10.2014.
 3. **DI DINIEGARE**, conseguentemente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in oggetto.
 4. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 5. **DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura del procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché di tutti i procedimenti connessi.
 6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.
 7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:
- Parere negativo da parte di **Autorità di Bacino del Fiume Po** di cui alla nota prot. n. 24630 del 13.03.2014 (**Allegato 1**).
 - Parere della **Direzione Regionale Ambiente** con nota prot. n. 12228 del 20.11.2013 (**Allegato 2**).
 - Parere negativo, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (Allegato 3)**.
 - Parere negativo, ai sensi del D.P.G.R. 10/R del 29.06.2003, da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (Allegato 4)**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua notificazione.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO